

**Ordinanza del Ministero delle finanze del 15 gennaio 1862 (BLI n.6)**  
**sulla concessione definitiva dell'accreditamento d'importi scaduti per dazi d'importazione**

*(Estratti dal Bollettino delle leggi dell'Impero per il Litorale austro-illirico che comprende le Contee principesche di Gorizia e Gradisca, il Margraviato dell'Istria e la città immediata di Trieste col suo territorio Anno 1862 - Puntata IV – (B.L.I. Nro.6), dispensata e spedita li 23 gennajo 1862)*

In seguito alla Sovrana risoluzione 6 gennaio 1862, con cui venne definitivamente approvato, con alcuni cambiamenti nelle modalità finora sussistenti, l'accreditamento d'importi scaduti per dazi d'importazione, introdotto in via di prova, colla Notificazione 20 maggio 1856 (Bollettino delle leggi dell'Impero N.86) e continuato poi provvisoriamente fino alla fine del mese di dicembre 1861, vengono pubblicate le seguenti disposizioni:

**§. 1.**

Vengono accordati crediti di dazio dagli uffici doganali superiori autorizzati dal Ministero delle finanze all'accreditamento, a quei negozianti e fabbricanti (sotto cui sono compresi anche gl'imprenditori di trasporti, montanistici e di agricolture) che sogliono ricevere maggiori quantità di merci nell'importazione.

Finora riceveranno tale autorizzazione gli uffici doganali superiori di Vienna, Linz, Salisburgo, Praga, Reichenberg, Zittau, Rumburgo, Warnsdorf, Bodenbach, Teplitz, Trautenau, Brünn, Olmütz, Troppavia, Lemberg, Cracovia, Pest, Kronstadt, Semlino, Fiume, Gratz, Klagenfurt, Lubiana, Trieste, Innsbruck, Trento, Venezia (Dogana della Salute), Verona e Mantova.

**§. 2.**

L'accreditamento del dazio si estende soltanto ai dazi d'importazione da pagarsi comprese le tasse di licenza e le addizionali generali sull'imposta-consumo. Restano esclusi dall'accreditamento i dazi d'esportazione e di transito, le competenze accessorie, e quegli importi di dazio-consumo che sono da pagarsi all'atto dell'importazione in città chiuse. L'accreditamento viene accordato senza interessi per tre o sei mesi, in modo che i dazi d'importazione per le merci ricevute nel corso d'un mese, sono da pagarsi appena alla fine del terzo e rispettivamente sesto mese successivo a quello del giorno del ricevimento.

È concesso anche il trasporto, dei crediti nel successivo anno amministrativo, all'incontro non è ammissibile un accreditamento più lungo di sei mesi.

L'accreditamento del dazio o vincolato alle seguenti condizioni. (§§. 3-13).

**§. 3.**

Il diritto di credito, cioè il diritto di far uso dell'accreditamento non può essere concesso a quei negozianti e fabbricanti:

- a) che
  - aa) furono dichiarati colpevoli d'un crimine commesso per avidità di lucro, d'un delitto o d'una contravvenzione di simile specie, o
  - bb) di contrabbando o d'una grave trasgressione di finanza, o

se nel caso sotto

- aa) l'imputato fu sciolto dall'accusa soltanto per difetto di prove e nel caso
  - bb) si cessò dall'inquisizione soltanto per mancanza di prove legali;
- b) sulla cui sostanza fu aperto il concorso (in quanto il creditario nella procedura di concorso non sia stato prosciolto e dichiarato innocente dell'imputategli azione punibile), o contro la cui solidità e solvibilità sia nota qualche altra cosa svantaggiosa;
- c) che presso l'ufficio che deve loro accordare il credito hanno pagato nel precedente anno amministrativo meno di fi. 1000, mille fiorini valuta austriaca, per dazi d'importazione (comprese le tasse di licenza e addizionali all'imposta-consumo).

**§. 4.**

Il diritto di credito può essere accordato per un tempo determinato (uno o più anni) o per un tempo indeterminato fino, alla disdetta, e nell'ultimo caso non è necessario di chiederne ogni anno la rinnovazione.

La concessione cessa tostochè cessano le condizioni alle quali era vincolata.

**§. 5.**

Se presso la Dogana vi è un Direttore d'ufficio il diritto di credito viene accordato dall'ufficio, altrimenti dall'Autorità distrettuale di finanza cui l'ufficio è soggetto.

**§. 6.**

Dipende dal desiderio di quello che domanda il credito che questo gli sia accordato per un trimestre o per mezzo anno.

Così pure dipende da chi domanda il credito, la somma fino alla quale deve estendersi il diritto di credito (l'ammontare del credito), colla limitazione però che la stessa deve commisurarsi in importi rotondi divisibili per dieci (fiorini) al più fino alla metà dell'importo che il dimandante il credito pagò per dazi d'importazione nell'anno precedente, e non oltrepassare i fiorini quindici mille.

Le Direzioni provinciali di finanza vengono autorizzate ad accordare credito anche oltre il suddetto massimo importo, però al più fino alla somma di fiorini sessanta mille valuta austriaca.

La durata e l'ammontare del credito rimangono invariati finché dura il diritto di credito.

#### §. 7.

Gli importi accreditati dovranno sempre assicurarsi pienamente, e cioè:

- a) mediante obbligazioni di Stato austriache, calcolato il loro valore secondo il corso di borsa del giorno, destinate quale cauzione e depositate, nonché mediante lettere di pegno dell'i. r. privilegiata Banca nazionale, e dell'Istituto di Credito provinciale galiziano, e mediante azioni dell'i. r. privilegiata Banca nazionale, calcolato il valore delle tre ultime qualità di carte a due terzi del corso di borsa della giornata;
- b) mediante cauzioni ipotecarie;
- c) o mediante la dichiarazione di sicurtà solidale di almeno due firme accreditate (negozianti o fabbricanti) del raggio della Camera di commercio, che non sono escluse dal diritto di credito a termini del §. 3 lett. a) e b).

La sicurtà deve prestarsi per tutta la durata del credito, o se il credito viene domandato per un tempo indeterminato, senza che venga stabilito il tempo della sua cessazione.

#### §. 8.

È libero al possessore del credito di far uso del diritto di credito per tutto l'ammontare dello stesso o soltanto per una parte in una volta, o mediante singoli ricevimenti di merci, qualora soltanto l'importo del dazio d'importazione (compreso la tassa di licenza e l'addizionale all'imposta-consumo) per ogni singolo ricevimento, ammonti ad almeno cinquanta fiorini e l'importo totale dovuto non sorpassi l'ammontare del credito.

I dazi d'importazione ammontanti a meno di 50 fi., come pure gli importi parziali che sorpassano l'ammontare del credito, devono pagarsi in contanti.

Lo stesso deve farsi per quei dazi e competenze accessorie (e simili §. 2) escluse dall'accREDITAMENTO.

#### §. 9.

Le competenze accreditate conservano il carattere e la qualità d'un'imposta Sovrana.

Trova applicazione alle stesse anche la disposizione legale che i dazi (escluse le tasse di licenza e le addizionali all'imposta-consumo) devono pagarsi in argento esclusa qualsiasi carta monetata.

Il godente il credito oltre la dichiarazione ordinaria deve presentare altra dichiarazione in iscritto, non soggetta come la prima a bollo, per quelle merci per le quali deve venir fatto credito del dazio d'importazione, contenente la confessione che la posta merci, da indicarsi secondo il numero dei colli, la qualità e quantità, e cioè colle denominazioni e misure della tariffa daziaria, gli fa consegnata senza pagamento di dazio.

Questa confessione deve essere sottoscritta di propria mano dal capo di una firma od in sua vece da un procuratore a ciò espressamente autorizzato mediante speciale procura da conservarsi presso l'ufficio doganale.

#### §. 10.

Non venendo pagato nel termine stabilito l'importo accreditato, il godente il credito dovrà rifondere non solo le spese eventualmente necessario per la riscossione dell'importo accreditato, ma pagare eziandio gl'interessi di mora del 5 per cento.

#### §. 11.

Il diritto di credito si estingue col cessare del tempo per cui fu accordato, e colla cessazione o rinuncia della firma cui fu concesso. Viene poi tolto d'ufficio:

- a) se in confronto di chi gode il credito si verifica una delle condizioni indicate al §. 3 lett. a) che lo avrebbe escluso dalla concessione del credito;
- b) se il godente il credito cade in concorso, cessa o sospende i pagamenti;
- c) se l'importo accreditato non viene pagato a tempo.

Oltre ciò in questi tre casi tutti gli importi accreditati dovuti, sono da pagarsi in contanti presso l'ufficio che accordò il credito, senza riguardo al termine di scadenza, al più tardi entro giorni da quello in cui seguì l'intimazione ufficiale giudiziale o stragiudiziale del togliimento del credito.

#### §. 12.

Il diritto di credito viene sospeso, cioè non verrà fatto credito di nuovi importi finché non sia cessata la causa della sospensione:

- a) se in confronto di uno o più condebitori si verifica uno dei casi indicati nel §. 3 che tolgono la fiducia in lui od in essi, o se il valore della depositata cauzione si diminuisce talmente da non garantire più le somme già accreditate.

La sospensione dura finché s'insinuino altri condebitori che diano sufficiente sicurezza, si completi o si cambi la cauzione.

b) se viene avviata l'inquisizione in confronto del godente il credito, per una delle azioni punibili indicate nel §. 3 lett. a) che lo avrebbero escluso dalla concessione del credito.

La sospensione dura fino al termine dell'inquisizione, dopo la quale, o viene tolto il credito a termini del §. 11 lett. a), od in caso contrario riacquista pieno vigore il diritto di credito.

#### §. 13.

I ricorsi contro le decisioni dell'ufficio o rispettivamente dell'Autorità distrettuale di finanza vanno all'Autorità provinciale di finanza. I ricorsi contro togliimenti di credito o sospensioni non hanno effetto sospensivo.

Non ha luogo ulteriore ricorso contro due decisioni conformi.

Le Autorità ed uffici non sono obbligati ad addurre i motivi che li inducono non concedere, a togliere od a sospendere il credito.

#### §. 14.

Resta riservato al Ministero di finanza, di autorizzare, in caso di bisogno, all'accreditamento del dazio anche altri Uffici doganali superiori oltre quelli indicati al §. 2.

#### §. 15.

Con le presenti disposizioni non vengono punto alterate le norme vigenti per l'accreditamento del dazio ai raffinatori di farina di zucchero estero.

Le Module per dichiarazioni di cauzioni ipotecarie, di dedazioni e garanzie solidarie degli accreditati singoli importi e per confessioni scritte, furono già pubblicate colla Notificazione 20 maggio 1856 sopra accennata.

*Plener m. p.*